



Protocollo regionale per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19"

I rappresentanti della Direzione Regionale:

Maria Letizia Schillaci Ventura Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia

Benito Torretta, Capo Area di staff

Giulio Lonzar, Capo Ufficio Risorse materiali

Angela Volpe, Funzionario Area di staff

Davide Cobai, Capo Reparto Ufficio Risorse materiali – RSPP della Direzione Regionale

ed i rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL, Mauro Cenci

CISL FP, Salvatore Montalbano – Laura Sangiovanni – Cristina Fanciullacci – Davide Volpe

UIL PA, Assunta Silvestri – Sante Giannoccaro

CONFSAL-UNSA, Gianluca Gianuzzo – Giovanni Galletta

FLP, Silvia Robba – Marco Marsico

CONFINTESA FP, Ennio Ferrari – Brunetto Zagato

USB PI, Giuseppina Di Pasquale – Massimo Garau – Leonardo Spanu

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa territoriale i criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito a livello nazionale in relazione alle misure sulla salute e sicurezza sul lavoro;

VISTO l'Accordo nazionale per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19", effettuato nel rispetto dell'art. 7, comma 6, lettera k) del CCNL FC 2016-2018, siglato il 30 aprile 2020 con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL a tale data;

VISTO il Protocollo d'Intesa per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19" siglato con USB PI il 3 maggio 2020;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e quella successiva n. 3/2020 del 4 maggio 2020 recante “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, redatto dall'INAIL ad aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n.14915 con indicazioni operative relative alle attività del medico competente;

VISTE le ordinanze della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

CONFERMATE tutte le precedenti direttive del Direttore dell'Agenzia e dell'Unità di crisi nazionale in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro inerenti il contrasto alla diffusione del COVID-19;

FERMI restanti gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (es.: d.lgs. n. 81/2008) e della vigente normativa emergenziale;

PRESO ATTO che nel delicato contesto dell'emergenza epidemiologica di COVID- 19, il personale dell'Agenzia delle Entrate, cosciente del ruolo fondamentale svolto per la collettività, ha continuato ad operare con impegno ed efficacia in frangenti spesso difficilissimi;

PRESO ATTO INOLTRE CHE, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 che, il Lavoro Agile continua ad essere lo strumento ordinario di svolgimento della prestazione lavorativa e conseguentemente la presenza del personale negli Uffici è limitato al solo fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, al fine di ridurre al minimo la presenza dei lavoratori nelle varie sedi;

RITENUTO NECESSARIO garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

CONDIVISA l'opportunità, per il periodo di emergenza, che siano promosse modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente protocollo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni

volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione di servizi;

AL FINE DI promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi;

CONVENGONO

1. In accordo con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile e delle indicazioni del Governo e delle Autorità competenti, questa Direzione regionale si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione. In particolare è stato messo a punto un piano di igienizzazione che prevede accurata pulizia quotidiana degli ambienti e delle parti comuni, sanificazione periodica (ogni due mesi) oppure urgente nel caso di possibile o confermato contagio da COVID-19. Per tutto il personale sono disponibili idonee mascherine di tipo chirurgico ad alto potere filtrante, guanti monouso, gel detergenti.
2. In data odierna è stato approvato il verbale di istituzione del Tavolo regionale permanente, con sede di lavoro presso questa Direzione regionale, al fine di coordinare le misure da attuare negli uffici della regione – nel rispetto delle prerogative dirigenziali e di quelle delle Organizzazioni Sindacali territoriali – sulle materie oggetto del presente accordo.
3. Allo stato attuale la quasi totalità del personale non si reca in Ufficio, lavorando ordinariamente presso la propria abitazione. Per coloro che si recano in ufficio o che dovranno necessariamente recarsi sono già stati adottati criteri di rotazione, al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e di evitare il più possibile i contatti tra colleghi sia in entrata che in uscita. Si ribadisce che la modalità ordinaria di prestazione lavorativa è quella in modalità agile. La presenza in ufficio è necessitata o dallo svolgimento delle c.d. attività indifferibili (e sempre a rotazione) o da attività che hanno una valenza sostanziale – mai quale presidio formale – anche nella considerazione, ove possibile, della volontarietà dei rientri in relazione alle esigenze familiari e all'attività di cura dei figli minori. I rientri in ufficio verranno comunicati al personale con congruo anticipo. Potranno essere adottate, inoltre, in ogni sede, disposizioni organizzative recanti indicazioni specifiche in relazione a: limitazioni ad eventuali soste dei dipendenti all'ingresso della struttura o nelle parti comuni, distanziamento necessario in eventuali riunioni di lavoro in presenza, ecc. Con medesime disposizioni potranno, inoltre, essere fornite ai dipendenti tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi e sempre nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

4. Viene ritenuto fondamentale il ruolo dei gestori di rete al fine di agevolare l'attività da remoto, tramite la puntuale assistenza ai colleghi, anche per garantire la massima sicurezza informatica.
5. Non possono svolgere lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come ad esempio pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche), né coloro che convivono con persone affette da tali patologie o con persone anziane ultraottantenni. A tal fine, sentito il medico competente, sarà trasmessa a tutti i dipendenti un'informativa da lui predisposta, in merito alla situazione personale circa eventuali patologie immunodepressive. Il personale interessato formalizzerà apposita istanza finalizzata a non svolgere lavorazioni in presenza da trasmettere al medico competente che, dopo averla valutata positivamente, ne darà informazione alla struttura di organica appartenenza per gli adempimenti del caso. I colleghi che convivono con persone affette da tali patologie o con persone ultraottantenni, potranno, invece, darne comunicazione direttamente ai propri uffici, sotto la propria responsabilità.
6. Gli spazi di lavoro generalmente assicurano un distanziamento sociale; tuttavia, in una eventuale fase di maggiore rientro in sede, saranno valutate misure di maggiore garanzia così come anche differenziazione nell'articolazione del lavoro.
7. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno della sede che devono comunque avvenire indossando le mascherine chirurgiche fornite dall'Agenzia e sospese tutte le attività di trasferta e i viaggi di lavoro.
8. Le riunioni avvengono con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
9. Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata, all'uso delle mascherine fornite, nonché alla frequente pulizia delle mani. A tal fine è pubblicato sul sito intranet nella sezione Coronavirus un link alle disposizioni delle Autorità competenti.
10. È fondamentale per l'efficacia delle misure di prevenzione e sicurezza adottate e che si andranno ad adottare l'attiva partecipazione di ciascun dipendente; è,

infatti, imprescindibile il convinto, atteso coinvolgimento di tutto il personale, nel rispettare in ogni occasione, comprese quelle legate al personale ristoro (pausa caffè, consumazione dei pasti, etc.) il c.d. distanziamento sociale e l'attento uso degli strumenti messi a disposizione (mascherina, guanti e disinfettanti).

11. È stata potenziata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l'utilizzo dei prodotti aventi le caratteristiche previste dall'Autorità sanitaria. Opportuni controlli sull'effettivo svolgimento di quanto concordato con la società appaltatrice saranno costantemente svolti presso tutti gli uffici. Il corretto funzionamento e pulizia degli impianti di condizionamento e UTA è monitorato dalla ditta manuttrice specializzata come da contratto sottoscritto. Tale società ha relazionato l'amministrazione sull'assenza di criticità specifiche legate agli impianti di climatizzazione.
12. Tutto il personale sarà dotato di una mascherina chirurgica a marchio CE ad alto potere filtrante, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza, e di guanti monouso in nitrile. È condiviso l'obbligo di utilizzo continuativo della mascherina all'interno della sede, tranne nel caso in cui si sia da soli nella propria stanza e solo fintanto la condizione rimanga tale. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell'accesso agli uffici, dovranno indossare dispositivi di protezione come previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020. A tal fine sarà predisposta apposita cartellonistica all'ingresso della struttura e sul sito internet regionale.
13. In tutti i front-office sono installate barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di nuovi contagi tra il personale e tra questo e la cittadinanza, e gli stessi saranno forniti di gel per la pulizia delle mani.
14. Rimane fermo che il personale eventualmente con temperatura pari o superiore a 37,5° non dovrà presentarsi in Ufficio. Infatti, alla luce della vigente normativa, è obbligatorio per chi si trovi in tale condizione non uscire da casa. A tal fine, anche i contribuenti saranno avvisati, tramite cartellonistica affissa all'ingresso e sul sito internet regionale, che non potranno accedere alla struttura se in tali condizioni di salute. Sentito il medico competente, lo stesso ha precisato che rimane fondamentale il c.d. distanziamento sociale e non ha ritenuto necessaria l'adozione, allo stato, di apparecchiature per la rilevazione della temperatura. Al riguardo, qualora disposizioni nazionali o regionali, anche alla luce di una possibile variazione della attuale situazione epidemiologica, rendessero necessari tali apparecchiature, l'argomento verrà con la massima urgenza trattato nell'ambito del tavolo permanente regionale.
15. Nei punti di accesso alle strutture verranno installati appositi erogatori di

soluzione disinfettante a funzionamento automatico con un cartello segnaletico che ne prescriva l'utilizzo a chiunque si accinga a entrare. La medesima tipologia di dispenser sarà installata negli spazi comuni.

16. In merito alla sorveglianza sanitaria il medico competente ha comunicato la sospensione delle visite periodiche fino al 31 luglio 2020 mentre la priorità è data a visite in fase assunzionale e visite a seguito di rientro da malattia. Indicazioni peraltro contenute nella circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
17. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente, attraverso indicazioni e istruzioni scritte, collabora con il datore di lavoro, l'RSPP e il RLS, anche per quanto attiene all'opportuno aggiornamento del DVR. Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell'interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
18. Viene condivisa la centralità del ruolo del medico competente, al quale il presente protocollo viene fatto tenere per opportuna conoscenza, e la necessità di specifica formazione alle principali figure del SPP (in particolare RSSP e RLS).
19. Le Parti si impegnano ad aggiornare il presente accordo sia prima di un significativo incremento del personale in presenza, sia in funzione dell'effettivo andamento epidemiologico sul territorio regionale.
20. Per gli aspetti non regolati dal presente accordo, si applicano le previsioni dei protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali ed il Governo e/o i ministri competenti.

Trieste, 13 maggio 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
	CISL FP	FIRMATO
	FP CGIL	FIRMATO
	UIL PA	FIRMATO
	CONFSAL-UNSA	FIRMATO
	FLP	FIRMATO
	CONFINTESA FP	FIRMATO
	USB PI	FIRMATO